

## **TI\_GERICHTE 38.2018.13 vom 21. September 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-09-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2018.13\\_d20170921](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2018.13_d20170921)

FR: TI\_GERICHTE 38.2018.13 du 21 septembre 2017

IT: TI\_GERICHTE 38.2018.13 del 21 settembre 2017

### **Regeste**

Diritto indennità per insolvenza soltanto da 5 a 8.6.2017, come proposto dalla Cassa nella risposta di causa. Infatti con la disdetta del rapporto d'impiego dell'8 giugno il ricorrente è stato liberato dall'obbligo di prestare attività lavorativa (idoneo al collocamento). Ricorso parz. accolto

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

I contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall'indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).

2.2. In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito che l'indennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di un'attività lavorativa svolta effettivamente.

L'Alta Corte ha, in particolare, precisato che per delimitare l'indennità di disoccupazione dall'indennità per insolvenza occorre chiedersi se l'assicurato, nel periodo in questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi alle prescrizioni di controllo dell'amministrazione (art. 17 LADI). In caso affermativo l'assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza.

In simili condizioni colui che è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi, essere esaminato alla luce delle condizioni di cui all'art. 8 segg. LADI.

L'assicurato che, però, ha ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una perdita di lavoro e non può pretendere l'indennità di disoccupazione. La cassa, tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di lavoro, versa comunque l'indennità. Alla cassa passano le pretese dell'assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite dell'indennità giornaliera da essa versata come previsto all'art. 29 cpv. 1 e 2 LADI.

Il caso di specie deciso con giudizio pubblicato in DTF 121 V 377 riguardava un'assicurata che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio 1993, voleva riprendere

l'attività il 6 ottobre 1993 ma il proprio datore di lavoro l'ha impedito sottoponendole una convenzione da lei rifiutata, secondo la quale le avrebbe corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993 liberandola da tutti i suoi obblighi.

La nostra Massima Istanza ha ritenuto che la medesima, che dal mese di novembre 1993 ha compiuto delle ricerche per reperire un nuovo impiego e si è annunciata in disoccupazione il 15 gennaio 1994, nei tre mesi precedenti l'apertura del fallimento (2 febbraio 1994) era idonea al collocamento e pertanto non aveva diritto all'indennità per insolvenza.

In una successiva sentenza C 164/01 del 28 gennaio 2002 l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto alle indennità di insolvenza di un assicurato durante il periodo da quando è stato liberato dai suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del termine regolare di disdetta (in casu: dal 24 al 30 luglio 1998). Il TFA ha confermato la decisione con la quale l'amministrazione ha riconosciuto all'assicurato il diritto alle indennità di insolvenza solo fino al 23 luglio 1998 ultimo giorno in cui egli aveva effettivamente lavorato.

La nostra Massima Istanza, in una decisione C 55/03 del 2 settembre 2003, si è confermata nella propria giurisprudenza e, nel caso di un assicurato che ha offerto al datore di lavoro la sua disponibilità a continuare l'attività solo dopo la regolazione delle sue pretese salariali pendenti, ha riconosciuto al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza unicamente fino all'ultimo giorno in cui ha effettivamente lavorato.

Al riguardo cfr. pure STF 8C\_749/2016 del 22 novembre 2017 consid. 3.2.; STF 8C\_244/2007 del 17 marzo 2008, pubblicata in DLA 2008 N. 15 pag. 242; STFA C 214/04 del 15 aprile 2005, pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10.

Per quanto concerne la giurisprudenza cantonale, il TCA, in una sentenza 38.2006.80 del 7 febbraio 2007, massimata in RtiD II-2007 N. 37 pag. 152, ha deciso che un'assicurata non ha diritto all'indennità per insolvenza, nel caso in cui, benché il Giudice civile abbia stabilito che il licenziamento subito non fosse con effetto immediato, bensì ordinario con un termine di preavviso di un mese, sia stata liberata dall'obbligo di lavorare al momento in cui le è stato intimato il licenziamento oppure il datore di lavoro abbia rifiutato la sua offerta di proseguire l'attività fino al termine del contratto. In queste circostanze la medesima va, infatti, ritenuta idonea al collocamento ed ha dunque per principio diritto all'indennità di disoccupazione.

Con sentenza 38.2013.71 del 26 marzo 2014 questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato contro una decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la quale l'amministrazione aveva negato ad un'assicurata il diritto alle indennità per insolvenza per il periodo 1° giugno 2012 - 15 luglio 2012 sulla base del supposto esonero con effetto immediato intimato alla ricorrente dal proprio datore di lavoro al momento della rescissione del contratto di lavoro. Questo Tribunale ha rilevato che, dal tenore della lettera di disdetta, non si poteva ritenere che il datore di lavoro avesse rinunciato volontariamente e incondizionatamente alle prestazioni della dipendente sino al termine del contratto di lavoro al 30 giugno 2012, ma l'avesse semplicemente autorizzata momentaneamente a non presentarsi sul posto di lavoro, invitandola comunque a tenersi a disposizione in caso di necessità. Per questo motivo l'assicurata non poteva, sino allo scadere del contratto (30 giugno 2012), essere ritenuta idonea al collocamento ed aveva quindi diritto a percepire le indennità per insolvenza ex artt. 51 e 52 LADI fino al 30 giugno 2012.

In una sentenza 38.2013.76 del 30 aprile 2014 il TCA ha, poi, confermato la decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la quale l'amministrazione aveva negato ad un assicurato il diritto alle indennità per insolvenza visto il suo esonero dall'obbligo di prestare la propria attività lavorativa sino al termine del proprio contratto di lavoro. In quel caso di specie, questo Tribunale ha rilevato che il datore di lavoro aveva rinunciato volontariamente ed incondizionatamente alle prestazioni del dipendente, rendendo quest'ultimo di fatto idoneo al collocamento ai sensi dell'art. 15 LADI. Al riguardo il TCA ha poi evidenziato come non risultasse decisiva la circostanza che se aveva ancora diritto a pretese salariali l'assicurato non subiva una perdita di lavoro computabile e non aveva dunque diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'art. 29 cpv. 1 LADI prevede che se sussistono dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell'art. 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l'indennità di disoccupazione.

Infine, per completezza, va rilevato che, con giudizio 38.2014.55 del 4 marzo 2015, pubblicato in RtiD II-2015 N. 65 pag. 253 segg., il TCA ha stabilito che nel caso di mora del datore di lavoro allorché il rapporto di impiego non è stato disdetto, il diritto alle indennità per insolvenza sussiste di principio qualora il datore di lavoro abbia esplicitamente garantito del lavoro al dipendente. Tale diritto sussiste pure quando, in mancanza di una promessa di lavoro, il lavoratore può in buona fede non più contare su un'assegnazione di lavoro se l'inoltro della domanda di indennità per insolvenza non va considerato abusivo ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC.

In quel caso di specie concernente un'assicurata che dopo il congedo maternità non ha più prestato attività lavorativa, per il periodo dal termine del menzionato congedo al giorno precedente la disdetta del contratto di impiego in relazione al quale il Pretore ha stabilito che il datore di lavoro si è ritrovato in mora nell'accettare il lavoro offertogli dall'interessata, la documentazione agli atti non era sufficiente per decidere sull'eventuale suo diritto alle indennità per insolvenza. In relazione a tale lasso di tempo gli atti sono stati, pertanto, rinviati alla Cassa al fine di procedere a un complemento istruttorio, in particolare sentendo l'assicurata e l'allora amministratore unico della ditta datrice di lavoro, volto a determinare, da un lato, se l'assicurata nel periodo in questione potesse o meno in buona fede aspettarsi che le venissero attribuite da parte del datore di lavoro delle mansioni da espletare. Dall'altro, nell'ipotesi negativa, se l'inoltro della domanda di indennità per insolvenza risultasse abusivo oppure no. Qualora l'insorgente avesse potuto contare in buona fede sull'attribuzione di lavoro oppure, nel caso contrario, se la domanda di indennità per insolvenza non si fosse rivelata abusiva, l'assicurata avrebbe avuto diritto alle indennità per insolvenza per il periodo precedente alla disdetta del rapporto di impiego, sempre che gli ulteriori presupposti del diritto alle indennità per insolvenza risultassero adempiuti. Per il periodo a decorrere dalla disdetta del contratto di impiego, che peraltro non era avvenuta in tempo inopportuno, il diritto all'indennità per insolvenza andava negato, in quanto non avendo prestato alcuna attività lavorativa dopo il licenziamento, si era trovata in una situazione di disoccupazione di fatto.

2.3. La Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell'8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid.

3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora valida - prevede che:

"DISTINZIONE TRA L<sup>II</sup> E L<sup>III</sup>

A2L<sup>III</sup> copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato del lavoro, mentre L<sup>II</sup> copre il mancato salario conseguente alla perdita di un impiego. L<sup>II</sup> copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da un'attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5)

A3Il criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato si sia messo a disposizione dell'ufficio di collocamento e che soddisfi le prescrizioni di controllo. L'assicurato ha diritto all'ID se è effettivamente o giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo. Se sussistono dubbi giustificati sull'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è L<sup>II</sup> che viene versata all'assicurato in virtù dell'art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dell'assicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198 segg.)

A4L<sup>III</sup> non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del lavoratore (DTF 8C\_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del 10.1.2003; DTF 121 V 377). ( )

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C\_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C\_141/2012 del 16 aprile 2012; STF 2C\_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).

Il datore di lavoro ha dunque esplicitamente liberato l'assicurato dall'obbligo di prestare la propria attività lavorativa dal momento del licenziamento.

In simili condizioni questa Corte non può che tutelare l'operato della Cassa che, nella risposta di causa, ha riconosciuto il diritto all'indennità per insolvenza soltanto per il periodo dal 5 all'8 giugno 2017. Infatti, per il periodo successivo, alla luce della giurisprudenza federale e cantonale citata al consid. 2.2., nonché della Prassi LADI emanata dalla SECO riprodotta al consid.2.3., il ricorrente è idoneo al collocamento (cfr. segnatamente STFA C 164/01 del 28 gennaio 2002: "l'assuré a été licencié le 23 juillet 1998 pour la fin du mois et dispensé dès cette date de l'obligation de fournir un travail. Sans emploi dès ce moment, il avait la disponibilité nécessaire pour être apte au placement selon l'art.15 al. 1 LACI. Cela suffit pour exclure le droit à l'indemnité d'insolvabilité.").

A ragione dunque la Cassa ha negato all'assicurato il diritto all'indennità per insolvenza dal 9 giugno 2017.

## **E. 2.2**

In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale: TF) ha stabilito che l'indennità per insolvenza non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il lavoratore non ha prestato un lavoro, bensì i crediti di salario fondati su di un'attività

lavorativa svolta effettivamente. L'Alta Corte ha, in particolare, precisato che per delimitare l'indennità di disoccupazione dall'indennità per insolvenza occorre chiedersi se l'assicurato, nel periodo in questione, sia idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e possa sottoporsi alle prescrizioni di controllo dell'amministrazione (art. 17 LADI). In caso affermativo l'assicurato non ha diritto alle indennità per insolvenza. In simili condizioni colui che è stato licenziato con effetto immediato senza giusti motivi e che conseguentemente non lavora più è, in linea di principio, idoneo al collocamento. Il suo diritto alle indennità di disoccupazione deve, quindi, essere esaminato alla luce delle condizioni di cui all'art. 8 segg. LADI. L'assicurato che, però, ha ancora dei diritti da far valere derivanti dal contratto di lavoro (salario o indennità per risoluzione anticipata del rapporto di impiego) non subisce una perdita di lavoro e non può pretendere l'indennità di disoccupazione. La cassa, tuttavia, in caso di dubbio quanto ai diritti derivanti dal contratto di lavoro, versa comunque l'indennità. Alla cassa passano le pretese dell'assicurato, compreso il privilegio legale nel fallimento, nel limite dell'indennità giornaliera da essa versata come previsto all'art. 29 cpv. 1 e 2 LADI. Il caso di specie deciso con giudizio pubblicato in DTF 121 V 377 riguardava un'assicurata che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio 1993, voleva riprendere l'attività il 6 ottobre 1993 ma il proprio datore di lavoro l'ha impedito sottoponendole una convenzione da lei rifiutata, secondo la quale le avrebbe corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993 liberandola da tutti i suoi obblighi. La nostra Massima Istanza ha ritenuto che la medesima, che dal mese di novembre 1993 ha compiuto delle ricerche per reperire un nuovo impiego e si è annunciata in disoccupazione il 15 gennaio 1994, nei tre mesi precedenti l'apertura del fallimento (2 febbraio 1994) era idonea al collocamento e pertanto non aveva diritto all'indennità per insolvenza. In una successiva sentenza C 164/01 del 28 gennaio 2002 l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto alle indennità di insolvenza di un assicurato durante il periodo da quando è stato liberato dai suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del termine regolare di disdetta (in casu: dal 24 al 30 luglio 1998). Il TFA ha confermato la decisione con la quale l'amministrazione ha riconosciuto all'assicurato il diritto alle indennità di insolvenza solo fino al 23 luglio 1998 ultimo giorno in cui egli aveva effettivamente lavorato. La nostra Massima Istanza, in una decisione C 55/03 del 2 settembre 2003, si è confermata nella propria giurisprudenza e, nel caso di un assicurato che ha offerto al datore di lavoro la sua disponibilità a continuare l'attività solo dopo la regolazione delle sue pretese salariali pendenti, ha riconosciuto al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza unicamente fino all'ultimo giorno in cui ha effettivamente lavorato. Al riguardo cfr. pure STF 8C\_749/2016 del 22 novembre 2017 consid. 3.2.; STF 8C\_244/2007 del 17 marzo 2008, pubblicata in DLA 2008 N. 15 pag. 242; STFA C 214/04 del 15 aprile 2005, pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10. Per quanto concerne la giurisprudenza cantonale, il TCA, in una sentenza 38.2006.80 del 7 febbraio 2007, massimata in RtiD II-2007 N. 37 pag. 152, ha deciso che un'assicurata non ha diritto all'indennità per insolvenza, nel caso in cui, benché il Giudice civile abbia stabilito che il licenziamento subito non fosse con effetto immediato, bensì ordinario con un termine di preavviso di un mese, sia stata liberata dall'obbligo di lavorare al momento in cui le è stato intimato il licenziamento oppure il datore di lavoro abbia rifiutato la sua offerta di proseguire l'attività fino al termine del contratto. In queste circostanze la medesima va, infatti, ritenuta idonea al collocamento ed ha dunque per principio diritto all'indennità di disoccupazione. Con sentenza 38.2013.71 del 26 marzo 2014 questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato contro una decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la

quale l'amministrazione aveva negato ad un'assicurata il diritto alle indennità per insolvenza per il periodo 1° giugno 2012 – 15 luglio 2012 sulla base del supposto esonero con effetto immediato intimato alla ricorrente dal proprio datore di lavoro al momento della rescissione del contratto di lavoro. Questo Tribunale ha rilevato che, dal tenore della lettera di disdetta, non si poteva ritenere che il datore di lavoro avesse rinunciato volontariamente e incondizionatamente alle prestazioni della dipendente sino al termine del contratto di lavoro al 30 giugno 2012, ma l'avesse semplicemente autorizzata momentaneamente a non presentarsi sul posto di lavoro, invitandola comunque a tenersi a disposizione in caso di necessità. Per questo motivo l'assicurata non poteva, sino allo scadere del contratto (30 giugno 2012), essere ritenuta idonea al collocamento ed aveva quindi diritto a percepire le indennità per insolvenza ex artt. 51 e 52 LADI fino al 30 giugno 2012. In una sentenza 38.2013.76 del 30 aprile 2014 il TCA ha, poi, confermato la decisione su opposizione emessa dalla Cassa con la quale l'amministrazione aveva negato ad un assicurato il diritto alle indennità per insolvenza visto il suo esonero dall'obbligo di prestare la propria attività lavorativa sino al termine del proprio contratto di lavoro. In quel caso di specie, questo Tribunale ha rilevato che il datore di lavoro aveva rinunciato volontariamente ed incondizionatamente alle prestazioni del dipendente, rendendo quest'ultimo di fatto idoneo al collocamento ai sensi dell'art. 15 LADI. Al riguardo il TCA ha poi evidenziato come non risultasse decisiva la circostanza che se aveva ancora diritto a pretese salariali l'assicurato non subiva una perdita di lavoro computabile e non aveva dunque diritto all'indennità di disoccupazione, in quanto l'art. 29 cpv. 1 LADI prevede che "se sussistono dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell'art. 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l'indennità di disoccupazione". In una sentenza 38.2017.42 del 17 gennaio 2018 il TCA ha confermato una decisione della Cassa che aveva negato il diritto all'indennità per insolvenza dal 12 al 30 novembre 2015 ad un'assicurata che era stata licenziata il 31 ottobre 2015 e che dal 12 novembre 2015 non aveva più svolto alcuna attività lavorativa per una Sagl, essendo stata esonerata dalla stessa del presentarsi sul posto di lavoro. Infine, per completezza, va rilevato che, con giudizio 38.2014.55 del 4 marzo 2015, pubblicato in RtiD II-2015 N. 65 pag. 253 segg., il TCA ha stabilito che nel caso di mora del datore di lavoro allorché il rapporto di impiego non è stato disdetto, il diritto alle indennità per insolvenza sussiste di principio qualora il datore di lavoro abbia esplicitamente garantito del lavoro al dipendente. Tale diritto sussiste pure quando, in mancanza di una promessa di lavoro, il lavoratore può in buona fede non più contare su un'assegnazione di lavoro se l'inoltro della domanda di indennità per insolvenza non va considerato abusivo ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 CC. In quel caso di specie concernente un'assicurata che dopo il congedo maternità non ha più prestato attività lavorativa, per il periodo dal termine del menzionato congedo al giorno precedente la disdetta del contratto di impiego – in relazione al quale il Pretore ha stabilito che il datore di lavoro si è ritrovato in mora nell'accettare il lavoro offertogli dall'interessata –, la documentazione agli atti non era sufficiente per decidere sull'eventuale suo diritto alle indennità per insolvenza. In relazione a tale lasso di tempo gli atti sono stati, pertanto, rinviati alla Cassa al fine di procedere a un complemento istruttorio, in particolare sentendo l'assicurata e l'allora amministratore unico della ditta datrice di lavoro, volto a determinare, da un lato, se l'assicurata nel periodo in questione potesse o meno in buona fede aspettarsi che le venissero attribuite da parte del datore di lavoro delle mansioni da espletare. Dall'altro, nell'ipotesi negativa, se l'inoltro della domanda di indennità per

insolvenza risultasse abusivo oppure no. Qualora l'insorgente avesse potuto contare in buona fede sull'attribuzione di lavoro oppure, nel caso contrario, se la domanda di indennità per insolvenza non si fosse rivelata abusiva, l'assicurata avrebbe avuto diritto alle indennità per insolvenza per il periodo precedente alla disdetta del rapporto di impiego, sempre che gli ulteriori presupposti del diritto alle indennità per insolvenza risultassero adempiuti. Per il periodo a decorrere dalla disdetta del contratto di impiego, che peraltro non era avvenuta in tempo inopportuno, il diritto all'indennità per insolvenza andava negato, in quanto non avendo prestato alcuna attività lavorativa dopo il licenziamento, si era trovata in una situazione di disoccupazione di fatto.

2.3. La Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) emessa dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell'8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61) nel marzo 2015 - e tuttora valida - prevede che: " **DISTINZIONE TRA L'ID E L'II** A2 L'II copre i crediti salariali dei lavoratori nei confronti dei loro datori di lavoro per il periodo in cui non potevano mettersi a disposizione del mercato del lavoro, mentre l'ID copre il mancato salario conseguente alla perdita di un impiego. L'II copre di regola esclusivamente le pretese salariali insorte da un'attività lavorativa effettivamente prestata (eccezione: cfr. A5) A3 Il criterio determinante per distinguere l'II dall'ID è il fatto che l'assicurato si sia messo a disposizione dell'ufficio di collocamento e che soddisfi le prescrizioni di controllo. L'assicurato ha diritto all'ID se è effettivamente o giuridicamente in disoccupazione e, di conseguenza, è iscritto alla disoccupazione per trovare un'occupazione e osserva le prescrizioni di controllo. Se sussistono dubbi giustificati sull'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario durante il periodo di disdetta o il risarcimento in seguito a risoluzione immediata del rapporto di lavoro, oppure sul soddisfacimento di tali pretese, è l'ID che viene versata all'assicurato in virtù dell'art. 29 cpv. 1 LADI. Tutti i diritti dell'assicurato vengono trasferiti alla cassa, compreso il privilegio legale (cfr. Prassi LADI ID C198 segg.) A4 L'II non copre le pretese determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del lavoratore (DTF 8C\_244/2007 del 17.3.2008; DTF 132 V 82; TFA C109/02 del 10.1.2003; DTF 121 V 377). (...)” Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C\_742/2014 del 4 maggio 2015 consid. 1.3.; STF 9C\_141/2012 del 16 aprile 2012; STF 2C\_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).

2.4. Nella presente fattispecie l'assicurato ha iniziato un'attività lavorativa presso \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ dal 12 ottobre 2015 (cfr. doc. 35) con la funzione di muratore classe C (cfr. doc. 56 e doc. 35). Il 3 maggio 2016 egli è stato vittima di un infortunio che ha provocato un lungo periodo di inabilità lavorativa protrattosi fino al 4 giugno 2017 (cfr. doc. 35). Il 2 giugno 2017 l'assicurato ha inviato alla \_\_\_\_\_ uno scritto nel quale ha così annunciato il rientro sul posto di lavoro: " Con la presente sono a informarLa che dal 6/6/2017 sono stato dichiarato idoneo a riprendere l'attività lavorativa presso codesta azienda, vedasi certificato d'infortunio LAINF in copia allegato, pertanto chiedo che mi venga indicato entro il 5/6/2017 il posto e l'ora dove devo riprendere il lavoro. In subordine qualora, come da vs. facoltà, intendete portare avanti il proponimento di disdetta immediata del rapporto di lavoro del 29/04/2016, comunicato tramite email dalla sig.ra \_\_\_\_\_, lo scrivente prende atto della vs. volontà, significando fin d'ora che lo scrivente non rinuncia ai propri diritti maturati e/o maturandi in questo rapporto di lavoro. Cortesemente si chiede

un pronto riscontro nella forma scritta e di evitare qualsiasi forma di ostruzionismo alla ripresa lavorativa, grazie.” (Doc. 41) L’8 giugno 2017 \_\_\_\_\_, Direttore della \_\_\_\_\_, ha inviato al ricorrente una disdetta del contratto di lavoro del seguente tenore: " Con la presente siamo ad inoltrarle, confermando la decisione già maturata un anno fa, la disdetta del contratto di lavoro, come da accordi con due mesi di preavviso, con effetto immediato e termine del rapporto lavorativo presso la nostra ditta al 08.08.2017, questo in risposta alla sua prossima condotta sia nei confronti dei colleghi di lavoro in cantiere che nei confronti della scrivente direzione. Visto quanto sopra, la esortiamo a non presentarsi presso qual si voglia nostro cantiere e ad astenersi dal ricontattare il nostro ufficio, in quanto persona non gradita. Provvederemo a versarle i salari e contributi dovuti secondo contratto fino al 08.08.2017, dopo di che faremo nostro il diritto di sospendere ogni rapporto sociale ed economico con la sua persona.” (Doc. 40) Il datore di lavoro ha dunque esplicitamente liberato l’assicurato dall’obbligo di prestare la propria attività lavorativa dal momento del licenziamento. In simili condizioni questa Corte non può che tutelare l’operato della Cassa che, nella risposta di causa, ha riconosciuto il diritto all’indennità per insolvenza soltanto per il periodo dal 5 all’8 giugno 2017. Infatti, per il periodo successivo, alla luce della giurisprudenza federale e cantonale citata al consid. 2.2., nonché della Prassi LADI emanata dalla SECO riprodotta al consid. 2.3., il ricorrente è idoneo al collocamento (cfr. segnatamente STFA C 164/01 del 28 gennaio 2002: "... l'assuré a été licencié le 23 juillet 1998 pour la fin du mois et dispensé dès cette date de l'obligation de fournir un travail. Sans emploi dès ce moment, il avait la disponibilité nécessaire pour être apte au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. Cela suffit pour exclure le droit à l'indemnité d'insolvabilité." ). A ragione dunque la Cassa ha negato all’assicurato il diritto all’indennità per insolvenza dal 9 giugno 2017.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.